Prot. 305 **Cagliari, 22 maggio 2025**

Al Co.Ra.N.

e p.c. All'Assessora regionale del Personale

" " " Alla Direzione Generale del Person. RAS

Oggetto: richiesta applicazione art. 4 rinnovo economico CCRL 2022-2024 – assegni personali – nota Coran n. 160 -

In relazione alla corrispondenza intercorsa in questi ultimi giorni sull'argomento in oggetto, e con riferimento al riscontro di questo Comitato pervenuto ieri, 21 maggio, con la nota n. 160 citata, queste Segreterie confermano che con l'articolo 4 dell'Accordo del 20 dicembre 2024 (rinnovo parte economica 2022 – 2024 del CCRL), che ha sostituito l'art. 68 dello stesso CCRL, e specificamente con i commi 5 e 6, la propria volontà (ma anche dell'intero tavolo negoziale, a nostro giudizio) è stata quella di rendere "non riassorbibili" gli assegni personali riconosciuti alle/ai dipendenti nel caso di passaggio di categoria per progressione verticale, e già in godimento al 1° gennaio 2024. Ciò in primo luogo nei riguardi del personale che di tali assegni è beneficiario da alcuni anni, per effetto degli ultimi concorsi interni svoltisi negli anni 2021 e 2022, e non solo per il personale che il passaggio verticale lo ha conseguito, o lo conseguirà, dal 1° gennaio 2024 in poi.

Tale volontà, inoltre, è chiaramente desumibile nel comma 6, nel quale si dispone che la "trasformazione" abbia effetto, in ogni caso, anche nei riguardi dei dipendenti che risulteranno vincitori delle selezioni per le progressioni professionali annualità 2024. Quali dipendenti possono risultare vincitori delle selezioni per tale anno? Solo, evidentemente, quelle/i che alla data del 31 dicembre 2023 hanno almeno due anni di permanenza nel livello economico di appartenenza, e fra queste/i sono compresi, senza alcun dubbio, le/i dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente superiore entro il 1° gennaio 2022, a seguito dei concorsi interni dell'anno 2021 o di altro procedimento.

Si dava quindi per scontato che fossero già state definite le relative procedure, se così non è stato (come si apprende dalla nota di riscontro) è necessario provvedere rapidamente. Si esprime comunque l'opinione che la trasformazione degli assegni personali non comporti costi immediati, bensì solo futuri, e unicamente nel caso che chi ne beneficia risulti vincitore/vincitrice di future fasi delle Progressioni (a partire da quella 2024). Per cui solo dopo l'effettuazione delle nuove Progressioni 2024 si avranno gli elementi per "compensare" la non riassorbibilità a carico del medesimo Fondo. Resta inteso che in ogni caso, al momento del pensionamento di chi ne beneficia, l'importo a regime degli assegni deve essere inserito negli stessi Fondi per le Progressioni, al pari delle RIA e dei differenziali di carriera. Si ritiene, infine, che anche nelle more di tali procedure possa essere modificata la dicitura presente nelle buste paga, inserendo quella corretta (Assegno personale non riassorbibile). Cordiali saluti

UIL-FPL **FESAL** **CLARES**